Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 294 del 25 ottobre 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 ottobre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 11

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 4 settembre 1982.

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

ORDINANZA MINISTERIALE 7 ottobre 1982.

Integrazione, in materia di riserva di posti, allo schema di bando annesso, come parte integrante, all'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, relativa all'indizione e allo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (leggi 20 maggio 1982, n. 270 e 25 agosto 1982, n. 604).

ORDINANZA MINISTERIALE 4 settembre 1982.

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

ORDINANZA MINISTERIALE 7 ottobre 1982.

Integrazione, in materia di riserva di posti, allo schema di bando annesso, come parte integrante, all'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, relativa all'indizione e allo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (leggi 20 maggio 1982, n. 270 e 25 agosto 1982, n. 604).

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 4 settembre 1982.

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 20, 69 e 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Rilevata la necessità di impartire le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Ordina:

Art. 1.

Indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole medie statali comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali, il provveditore agli studi di Trento, il sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano, indiranno, per ogni provincia compresa nella circoscrizione del proprio ufficio, alla data del 30 ottobre 1982, concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole medie statali.

I sovrintendenti scolastici interregionali emaneranno bandi distinti per ciascuna regione.

I concorsi sono indetti, con proprio decreto (schema di bando allegato *A*) da trasmettere alle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti, per la registrazione, da ciascuno degli organi indicati nel precedente comma primo e si riferiscono alle cattedre e ai posti di insegnamento di cui alle seguenti classi, previste dal decreto ministeriale 3 settembre 1982, tabella *A*:

XXI - Cultura ladina

XXXIV - Educazione artistica

XXXVI - Educazione fisica nella scuola media

XXXVIII - Educazione musicale nella scuola media

XXXIX - Educazione tecnica nella scuola media

LV - Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena

LVI - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca

LVII - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media

LX - Lingua straniera

LXXXV - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

LXXXVIII - Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena

CXII - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano

CXIII - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

AVVERTENZE:

Al fine dell'utilizzo delle procedure d'automazione che saranno rese disponibili dal sistema informativo del Ministero presso i S.T.D. dei provveditorati agli studi, gli uffici scolastici provinciali dovranno attenersi alle istruzioni che saranno appositamente in tempo utile impartite dall'ufficio per l'informatica.

I S.T.D. dei provveditorati cureranno la trasmissione a sistema dei dati contenuti nelle «schede personali» dei candidati, nonchè di ogni altro elemento richiesto per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

I concorsi sono indetti ai fini dell'accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole medie statali e del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il numero dei posti assegnati al concorso, distinti per ciascun insegnamento e per le singole province, è fissato dal decreto ministeriale 29 luglio 1982, con il quale sono state ripartite le dotazioni aggiuntive della scuola media in applicazione dell'art. 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Pertanto, l'art. 1 dello schema di bando (allegato *A*) va integrato con la precisa indicazione dei sopra citati posti.

La classe di concorso XXXVI (educazione fisica nella scuola media) è unica, ma la dotazione dei relativi posti è ripartita in «maschile» e «femminile» e, pertanto, la commissione giudicatrice dovrà formulare due distinte graduatorie del concorso.

La classe di concorso LX (lingua straniera) è unica e va, quindi, indicata, nell'ambito di essa e sotto lo stesso numero, la specifica lingua straniera: francese; inglese; spagnolo; tedesco; tuttavia, trattasi di concorsi distinti, per i quali saranno nominate le relative specifiche commissioni.

Attesa la peculiare condizione delle scuole medie per alunni non vedenti e per alunni sordomuti, le quali, a seguito del sempre più generalizzato inserimento di detti alunni nelle scuole medie normali, presentano situazione di esuberanza di personale docente rispetto alle esigenze, non vengono momentaneamente banditi i concorsi speciali previsti dall'art. 11 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970. Pertanto, i sovrintendenti scolastici nella cui competenza territoriale rientrano le province alle quali sono stati assegnati posti delle dotazioni aggiuntive relativi alla classe di concorso II di insegnante tecnico-pratico (attività pratica

speciale nelle scuole medie per non vedenti, inclusa in tabella *C* del decreto ministeriale 3 settembre 1982, relativo alle nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di arte applicata) non bandiranno il concorso per tale insegnamento.

Per la scuola con lingua di insegnamento diversa da quella italiana i concorsi saranno indetti per tutte le classi sopra indicate, in riferimento agli insegnamenti impartiti nelle relative scuole.

I concorsi per le classi LV e LXXXVIII saranno indetti dal sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia, per le classi LVI e CXIII dall'intendente scolastico delle scuole in lingua tedesca di Bolzano, per le classi XXI e CXIII dall'intendente scolastico per le scuole delle località ladine e per la classe CXII dal sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano.

Per le scuole di istruzione secondaria di primo grado in lingua slovena e per quella della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Gli organi di cui al precedente primo comma provvederanno ad apportare al predetto schema di bando le eventuali, opportune specificazioni, anche ai fini della limitata partecipazione ai concorsi dei candidati non vedenti e delle particolari categorie ammesse ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, secondo quanto previsto nello schema di bando (allegato *A*).

Art. 2.

Sedi di svolgimento delle procedure concorsuali

I concorsi di cui al precedente art. 1 si svolgono in sede provinciale con procedure curate dal provveditore agli studi di ogni singola provincia compresa nell'ambito della circoscrizione regionale o interregionale. Per la provincia di Bolzano lo svolgimento dei concorsi è curato, a seconda delle competenze, dal sovrintendente scolastico e dall'intendente della scuola in lingua tedesca e delle località ladine.

Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, il Ministero si riserva di far svolgere i relativi concorsi a livello interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente scolastico. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti, con lettera raccomandata, della sede in cui saranno chiamati a svolgere le prove concorsuali.

Art. 3.

Presentazione domande di ammissione ai concorsi

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, secondo le modalità indicate nell'art. 3 dello schema di bando (allegato *A*) dovrà contenere tutti gli elementi e le dichiarazioni in esso elencate. Alla domanda, da indirizzare al provveditore agli studi della provincia nella quale l'aspirante ha scelto di concorrere, dovrà essere allegata la « scheda personale » (fac-simile, allegato 3 allo schema di bando). Dette schede, ove non reperibili, potranno essere presentate in copia, purchè non dissimili da quella tipo.

Per quanto riguarda i termini di scadenza, le particolari dichiarazioni che ciascuna domanda dovrà contenere, la presentazione dei titoli valutabili e di quelli che diano diritto a riserve o preferenze, il pagamento della tassa di esame dovuta da chi partecipa al concorso anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, si fa espresso richiamo a quanto specificato nello schema di bando allegato (allegato *A*).

Al fine della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di affissione del bando (ad avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo) all'albo della sovrintendenza scolastica, dovrà pervenire al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione X, con la massima tempestività, a mezzo telex o telegramma, l'esatta comunicazione della data di affissione; dalla pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di giorni trenta per la presentazione della domanda, da parte dei candidati.

Art. 4.

Esclusione dal concorso - Decadenza

Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti. Per i motivi di esclusione e di decadenza si fa espresso rinvio allo schema di bando (allegato *A*).

I provvedimenti di esclusione dei candidati che risultassero sprovvisti dei requisiti per essere ammessi ai concorsi sono disposti dal provveditore agli studi. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata A.R. prima dell'inizio delle prove scritte; dovrà contenere l'indicazione che l'atto stesso potrà essere impugnato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, o ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'eventuale ricorso gerarchico, da trasmettere per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, dovrà essere indirizzato al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 Roma.

L'esclusione può essere disposta anche successivamente, se la mancanza dei requisiti di ammissione sarà accertata dopo l'inizio delle prove scritte o anche dopo la conclusione degli esami orali.

In pendenza di impugnative, il ricorrente è ammesso con riserva a tutto il prosieguo delle operazioni successive.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici dei concorsi

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, una per ogni classe di concorso e per ogni provincia, sono nominate dal sovrintendente scolastico competente o dagli organi indicati nel precedente art. 1, secondo le disposizioni contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 settembre 1982. Ciascuna commissione è presieduta da un professore universitario o da un preside o da un ispettore tecnico ed è composta da due docenti di ruolo della scuola secondaria di primo grado statale, con

almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari dell'insegnamento cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1982.

Il presidente è scelto tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche sia superiore a 500, la commissione è integrata, con le medesime modalità, con altri tre componenti, di cui uno scelto tra i presidi, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti. In tal caso la commissione si costituisce in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

Le funzioni del segretario sono svolte, sia per la commissione che per ciascuna sottocommissione, da un membro scelto fra i componenti la commissione o la sottocommissione.

La collegialità della commissione esaminatrice o della sottocommissione deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione o sottocommissione ne l'esame contemporaneo di più candidati.

Qualora venga a mancare uno dei membri, il sovrintendente lo sostituisce con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugi ovvero parenti od affini di qualcuno dei concorrenti entro il quarto grado, né coloro che abbiano preparato alcuno dei concorrenti alle prove di esame.

Non possono far parte della medesima commissione giudicatrice, contemporaneamente, coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero di parentela o affinità entro il quarto grado.

Il provveditore agli studi invita i componenti della commissione, prima che essi inizino i lavori, a dichiarare per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi. Nel caso sia rilevata l'esistenza di una condizione di incompatibilità, il provveditore agli studi comunicherà immediatamente tale circostanza al competente sovrintendente scolastico per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

Il presidente ed i componenti la commissione giudicatrice sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa.

Ai membri della commissione giudicatrice vengono corrisposti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 270/82, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

I decreti di costituzione delle singole commissioni ed i successivi decreti di modificazione saranno trasmessi alle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti per la registrazione.

Art. 6.
Prove dei concorsi e vigilanza durante le prove

I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e di una prova orale.

Le prove scritte ed orali per i concorsi a posti di insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenuti nella predetta lingua di insegnamento.

Le prove scritte, grafiche e grafico-pratiche avranno luogo contemporaneamente in tutte le provincie secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del* 31 *gennaio* 1983. *Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.*

Gli argomenti delle singole prove scritte, grafiche, grafico-pratiche sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione e sono unici per tutte le sedi di esame e saranno inviati dal Ministero ai provveditori agli studi in doppia busta sigillata, nel numero di copie che ciascun provveditore agli studi avrà segnalato al Ministero - Direzione generale del personale - Affari Generali - Divisione X, in relazione al numero delle sedi di esame predisposte.

Della sede di esame presso la quale ciascun candidato sosterrà le prove scritte, grafiche e grafico-pratiche dovrà essere data precisa indicazione secondo le modalità fissate nello schema di bando.

I candidati dovranno presentarsi in tempo utile alle rispettive sedi di esame, tenuto conto che la complessità delle operazioni di appello e di identificazione dei candidati medesimi non dovrà, comunque, consentire che la prova scritta, grafica o grafico-pratica abbia inizio dopo le ore 9,30.

La vigilanza durante le prove è affidata dal provveditore agli studi agli stessi membri della commissione giudicatrice, ai quali, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, scelti, oltre che tra gli impiegati del provveditorato agli studi, tra il personale direttivo e docente in servizio, residente nel comune sede di esame.

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti nel precedente art. 5 per i componenti le commissioni giudicatrici; pertanto, deve essere richiesta ai prescelti la medesima dichiarazione.

Qualora le prove scritte, grafiche e grafico-pratiche abbiano luogo in più edifici, il provveditore agli studi istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione giudicatrice o da un commissario di vigilanza da lui designato.

Il plico sigillato degli argomenti delle prove è consegnato tempestivamente dal provveditore agli studi al presidente della commissione e, qualora le prove ab-

biano luogo in distinti edifici, ai presidenti dei comitati di vigilanza, insieme con l'elenco dei candidati assegnati ai rispettivi edifici.

I componenti la commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato per la prova scritta, grafica, grafico-pratica e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei candidati ed all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti. Quindi il presidente della commissione giudicatrice o, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, i presidenti dei comitati di vigilanza, fatta constatare la integrità dei sigilli e della busta contenente gli argomenti delle prove, estraggono i temi e li dettano ai candidati.

Eventuali copie del testo dovranno essere accuratamente controllate dal presidente della commissione o, in mancanza, dal presidente del comitato di vigilanza.

Durante le prove ai candidati è proibito, a pena di esclusione, di comunicare tra loro e con l'esterno, per qualsiasi motivo e di portare appunti, libri o note, ad eccezione dei dizionari.

Tanto la minuta delle prove scritte, grafiche e grafico-pratiche, quanto la bella copia, debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta distribuita dall'amministrazione e portare il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma né altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta dentro una busta insieme ad un'altra di minor formato, che sarà pure debitamente chiusa, contenente una scheda con la indicazione del proprio nome e cognome (le coniugate indicheranno il proprio cognome da nubile), del luogo e della data di nascita; quindi consegna tutto al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione giudicatrice o di vigilanza, il quale apporrà immediatamente sulla busta la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo plico sigillato insieme al verbale della singola prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati esclusi. L'elenco di tali candidati è comunicato al provveditorato agli studi.

Art. 7.

Correzione degli elaborati delle prove di esame

Il presidente della commissione, nel giorno di inizio della revisione degli elaborati delle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche, procede, preliminarmente alla riunione di tutte le buste contenenti gli elaborati, al fine di evitare in ogni modo la individuazione della sede in cui sono state svolte le prove e, successivamente, alla numerazione di tutte le buste ancora chiuse. Il numero complessivo delle buste deve essere pari al numero dei candidati che hanno completato le prove. Il presidente stesso ripartisce, poi, le buste tra le diverse sottocommissioni, ove costituite; la commissione o ciascuna sottocommissione, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando, in testa ad ogni lavoro e sulla busta piccola che racchiude la scheda con il nome del rispettivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e annotati di volta in volta su ciascuno, a penna, un breve giudizio ed il voto assegnato, si aprono le buste piccole e su ciascun tema viene trascritto il nome dell'autore.

Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

Art. 8.

Prove pratiche ed orali

Le commissioni giudicatrici stabiliranno con sorteggio, come previsto nel bando, nel corso delle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche, l'ordine secondo il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova pratica, assegnata, se prevista, direttamente dalla commissione esaminatrice, e quella orale.

Della sede, del giorno e dell'ora fissati per le prove pratiche ed orali è dato avviso ai singoli candidati con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della prova orale o della prova pratica se prevista.

L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo del provveditorato agli studi e presso la scuola ove si svolgono le prove pratiche ed orali; di regola, per le prove orali giornalmente sono convocati, per ciascun concorso e per ciascuna commissione o sottocommissione, da sei ad otto candidati.

Perde il diritto alla prova pratica e a quella orale il candidato che non si trova presente quando giunge il suo turno, senza gravi e giustificati motivi, riconosciuti tali dalla commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno, prima della conclusione dei propri lavori.

L'assegnazione dei singoli candidati a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove pratiche e a quelle orali, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

Art. 9.

Verbali e relazioni

I processi verbali delle sedute debbono essere redatti in duplice copia dal componente la commissione o sottocommissione che svolge le funzioni di segretario e debbono essere firmati da tutti i tre componenti ciascuna commissione o sottocommissione.

Dai verbali debbono risultare l'osservanza delle procedure e delle formalità prescritte nella presente ordinanza, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame e complessivamente.

Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.

Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sul concorso corredata, eventualmente, di osservazioni su quanto si ritenga opportuno esporre.

Art. 10.

Graduatorie - Elenchi - Approvazione e pubblicità Certificazioni

I provveditori agli studi vigilano sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali ed approvano, per ciascuna classe di concorso, la graduatoria di merito, con l'indicazione delle riserve di posti previsti dalle norme in vigore, delle preferenze e degli eventuali titoli di specializzazione, nonché l'elenco degli abilitati, compilati dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.

Nello schema di bando di concorso (allegato *A*), inoltre, sono analiticamente fissate le norme, che si richiamano integralmente, riguardanti il deposito e le modalità di pubblicità delle graduatorie e degli elenchi, le procedure e le condizioni del rilascio delle certificazioni relative alla partecipazione al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione; dette certificazioni saranno rilasciate solo dopo la registrazione delle graduatorie e degli elenchi, a seconda delle specifiche competenze previste.

Art. 11.

Impugnative

L'art. 12 del bando contiene i necessari richiami alle disposizioni normative che regolano la materia oggetto del presente articolo.

L'unito schema di bando di concorso, con ogni suo allegato, costituisce parte integrante della presente ordinanza e, per quanto non previsto, si rinvia alle norme citate nelle premesse dello schema di bando.

I sovrintendenti scolastici trasmetteranno copia della presente ordinanza ai provveditori agli studi, i quali ne cureranno la diffusione tra le commissioni giudicatrici ed i comitati di vigilanza. Analogamente sarà operato per i bandi di concorso, ad avvenuta registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI BANDO

per la indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole medie statali e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO

O

. . . .

Visto il regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86, con particolare riferimento all'art. 31;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, ed in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono state determinate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante d'arte applicata;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati approvati i programmi per i concorsi a cattedre e a posti nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, e stabilite le relative prove di esame;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati approvati i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili e la relativa tabella;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1982, con il quale le dotazioni aggiuntive all'organico della scuola media sono state ripartite tra i singoli insegnamenti e su base provinciale;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, con la quale sono state impartite le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre e posti di insegnamento a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole medie statali funzionanti nelle province della regione . . . . . ., così ripartiti, per le classi di concorso di cui alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982 (allegato 1):

Classe di concorso		Provincia	Numero delle cattedre e posti
Numero	Denominazione		
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .

I concorsi sono indetti per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole medie statali ed ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Ai concorsi possono partecipare anche gli aspiranti non abilitati, purché forniti del titolo di studio prescritto sia per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole medie sia per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Ai concorsi possono, altresì, partecipare, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, limitatamente alle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche e relativamente alle discipline per il cui insegnamento è richiesta la laurea in lettere o in filosofia, i laureati presso le Università pontificie in teologia, in filosofia o in altre discipline ecclesiastiche, indicate nella circolare ministeriale 2 ottobre 1971, prot. 3787 (in supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte prima, n. 9 del 26 febbraio 1976).

I candidati non vedenti possono partecipare ai concorsi solo per le classi XXI, XXXVIII, LV, LVI, LVII, LX, LXXXVIII, CXII, CXIII.

I concorsi si svolgono in sede provinciale, con procedure curate dai provveditori agli studi competenti per territorio.

Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il Ministero si riserva di far svolgere i relativi concorsi a livello interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente scolastico. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti, con lettera raccomandata, della sede in cui saranno chiamati a svolgere le prove concorsuali.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare ai concorsi per esami e titoli di cui al precedente art. 1 i candidati che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40, salvo i casi di non applicazione o di elevazione del limite massimo di età, previsti dalle norme vigenti. Al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento si prescinde dal limite massimo di età;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che l'amministrazione ha facoltà di accertare, mediante visita sanitaria di controllo, nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti; per i candidati non vedenti valgono le limitazioni previste nel precedente articolo 1, comma quinto;

6) possesso del titolo di studio, indicato nell'allegato 1, colonna 2, da parte degli aspiranti non abilitati che partecipano al concorso ai fini dell'accesso ai ruoli ed anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. In aggiunta ai titoli contemplati nell'allegato 1 sono validi anche quelli dichiarati equipollenti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, salvo i casi in cui l'equipollenza sia esclusa espressamente ai fini del conseguimento dell'abilitazione. Sono, altresì, validi i titoli di studio, conseguiti all'estero da candidati che concorrono per l'accesso a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e a posti di insegnamento della classe di concorso CXII (tedesco seconda lingua, nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano) nonché da candidati ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, dichiarati equipollenti dal Ministro della pubblica istruzione, rispettivamente, ai soli fini dell'insegnamento ed ai soli fini dell'ammissione ai concorsi, ai sensi degli articoli 69 e 70 della legge 20 maggio 1982, n. 270;

7) possesso dell'abilitazione prescritta, da cui sono esonerati gli aspiranti indicati nel precedente n. 6. Nel caso in cui l'abilitazione sia stata conseguita a norma del pregresso ordinamento è ammesso il titolo di studio da detto ordinamento prescritto. Le lauree rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 25 luglio 1970 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 31 agosto 1970) hanno valore abilitante in relazione alle classi di concorso LVII e LX.

Per le scuole di istruzione secondaria di primo grado in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) coloro che sono temporaneamente interdetti, per il periodo di durata dell'interdizione;

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale, i quali sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

f) gli ecclesiastici e i religiosi privi della prescritta autorizzazione a partecipare ai concorsi rilasciata dall'autorità diocesana; detta autorizzazione dovrà essere allegata alla domanda di ammissione. In mancanza dell'autorizzazione essi sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

g) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento o dell'esclusione temporanea, per tutta la sua durata.

Art. 3.

Domande di ammissione e titoli

La domanda di ammissione, redatta, su carta legale, secondo lo schema allegato (allegato 2), dovrà essere diretta al provveditore agli studi della provincia nella quale l'aspirante ha scelto di concorrere.

La domanda, sottoscritta dall'interessato con firma autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in una sola provincia per ciascuna classe di concorso; della domanda di ammissione fa parte integrante la « scheda personale » (fac-simile allegato 3) che gli aspiranti devono compilare nella parte ad essi riservata; per la indicazione del codice meccanografico della classe di concorso sulla scheda personale, vedasi allegato 4. Coloro che, avendone i prescritti requisiti, intendono concorrere per più classi di concorso devono presentare distinte domande di ammissione, corredate da altrettante schede personali. In caso di difformità tra le dichiarazioni contenute nella domanda e quelle nella scheda si terrà conto di quelle contenute nella domanda; a tal fine, il provveditore agli studi apporterà sulla scheda le opportune rettifiche o integrazioni.

I candidati in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti al termine di corsi biennali presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, dovranno documentare il possesso di tale titolo contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso, ai fini dell'eventuale conseguimento della nomina per successive disponibilità di posti di sostegno a favore di alunni portatori di handicaps, nel corso del biennio di validità della graduatoria.

I candidati residenti all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

A) Il cognome ed il nome; per le coniugate va indicato solo il cognome di nascita.

B) La data ed il luogo di nascita.

C) Il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

E) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti.

F) Il possesso del titolo di studio prescritto. I candidati, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, interessati alla dichiarazione di equipollenza ai sensi degli articoli 69 e 70 della legge n. 270/82 di cui al punto n. 6) del precedente art. 2, dovranno presentare, improrogabilmente nei termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e contestualmente ad essa, apposita istanza in carta legale, diretta al Ministro della pubblica istruzione, corredata dalla seguente documentazione, in bollo:

a) copia del titolo di studio straniero e certificazione del corso di studi seguito con l'espressa indicazione delle materie e degli esami superati;

b) eventuali altre certificazioni o dichiarazioni ritenute utili allo scopo.

La predetta documentazione dovrà essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero da una autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale (art. 17, secondo e terzo comma della legge n. 15 del 4 gennaio 1968). Nell'istanza di equipollenza i candidati dovranno precisare le classi di concorso cui intendono partecipare e della presentazione di detta istanza di equipollenza dovrà essere fatta espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso. I competenti provveditori agli studi trasmetteranno al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione X, le istanze di equipollenza presentate.

G) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità.

H) Gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa.

I) La posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini.

A norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla presentazione della documentazione di rito, le relative certificazioni.

Coloro che, avendo superato l'età di 40 anni, chiedono l'ammissione al concorso in applicazione delle norme vigenti debbono precisare, a pena di esclusione, i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età; la relativa certificazione dovrà essere, comunque, prodotta entro il termine previsto per la presentazione della documentazione di rito.

Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente al provveditore agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere.

Non è ammessa:

1) la domanda che sia stata presentata oltre i termini stabiliti dal successivo art. 4;

2) la domanda in cui la firma non sia stata autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio. Per i candidati che si trovino all'estero la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità consolare. Per i candidati che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Ai candidati, la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2), sarà fatta immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i titoli valutabili e l'elenco dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli contenenti correzioni o abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati, a qualsiasi fine, all'amministrazione della pubblica istruzione o ad altra amministrazione.

I candidati che partecipano a più concorsi possono presentare i propri titoli in allegato ad una sola domanda di concorso, alla quale dovranno peraltro fare espresso riferimento, solo se la partecipazione è richiesta per i concorsi della stessa provincia.

I candidati non abilitati che partecipano al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dovranno allegare, altresì, alla domanda di ammissione la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132, art. 3, versata sul conto corrente postale n. G U 1016 intestato all'ufficio registro tasse - concessioni governative - tasse scolastiche; i candidati che partecipano a più concorsi sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti.

Alla domanda di ammissione al concorso deve essere, altresì, allegato il certificato di conseguimento del titolo di studio con l'indicazione dei singoli esami superati, nonché il certificato di abilitazione, se conseguita.

Art. 4.

Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti attestanti titoli valutabili, di preferenza e di riserva.

La domanda di ammissione e i titoli valutibili debbono essere presentati entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso dell'affissione del bando all'albo della sovrintendenza scolastica.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Le domande e i documenti, spediti a mezzo plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, i candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti attestanti i titoli valutabili nell'ulteriore termine di giorni trenta; detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione; la residenza in territorio di altro Stato dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I titoli ed i documenti non presentati, o prodotti oltre i termini di scadenza, non saranno presi in alcuna considerazione, anche se indicati nella domanda o nell'elenco.

I documenti attestanti i titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla preferenza (allegato 5) nella graduatoria nel caso di parità di punti ovvero alla riserva di posti (allegato 6), qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione, dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova orale.

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e il diritto alle preferenze in caso di parità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà documentato a cura degli interessati secondo le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni; per quanto riguarda, in particolare, le categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, da attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della stessa legge.

Art. 5.

Esclusione dal concorso - Decadenza

Tutti i candidati sono ammessi con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti.

In particolare, sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato domanda:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o la cui domanda sia mancante di taluna delle dichiarazioni di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *F*) ed *I*) del precedente art. 3;

b) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

c) coloro che siano temporaneamente interdetti o inabilitati durante il periodo di durata dell'interdizione o dell'inabilitazione;

d) i dipendenti dello Stato o degli enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale e gli ecclesiastici ed i religiosi privi della prescritta autorizzazione: essi sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione;

e) coloro che siano stati condannati per uno dei delitti che, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comportano la destituzione di diritto;

f) coloro che abbiano presentato più domande, per la stessa classe di concorso, in province diverse.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione restano fermi i casi di esclusione di cui al precedente comma, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*), fatta eccezione per la mancanza del possesso dell'età massima, da cui si prescinde ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'esclusione è disposta dal provveditore agli studi che cura lo svolgimento dei concorsi, con decreto motivato del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Negli stessi modi è comunicato al candidato, che ha prodotto domanda di partecipazione ai concorsi sia al fine dell'accesso al ruolo del personale docente sia al fine di conseguire l'abilitazione, che, qualora sia riscontrata la mancanza del possesso del requisito dell'età di cui al n. 2) del precedente art. 2, la partecipazione al concorso si intende limitata al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

L'esclusione è effettuata sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla autorità scolastica.

Qualora i motivi che determinano le esclusioni previste dal presente bando siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il provveditore agli studi disporrà, con apposito decreto, l'annullamento delle prove con conseguente esclusione dalle graduatorie di merito e dagli elenchi degli abilitati.

Negli stessi modi sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 3; del relativo provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decadono, altresì, dal diritto alla preferenza o alla riserva coloro che non abbiano presentato i prescritti documenti nel termine fissato dall'art. 4, penultimo comma.

Art. 6.

Norme sui documenti

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo: la regolarizzazione degli atti non conformi alle prescrizioni sul bollo deve essere effettuata a cura del provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. I candidati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui all'art .26 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizioni di indigenza mediante la citazione degli estremi dell'attestato del sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticata ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non si terrà conto delle copie non autenticate; le infrazioni al bollo saranno denunciate all'ufficio del registro per le conseguenti sanzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Sono soggetti alla legalizzazione — secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:

a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;

b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti avanti indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

E' sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 7.

Commissione giudicatrice del concorso

La commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 3, 4 e 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sarà nominata, a livello provinciale, per ciascuna classe di concorso, con successivo decreto del sovrintendente scolastico.

Art. 8.

Prove dei concorsi - Valutazione dei titoli

I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e di una prova orale e vertono sugli uniti programmi (allegato 7), preceduti da « avvertenze generali », anche per quanto riguarda la durata delle singole prove.

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche di esame in base alla presentazione delle domande.

Le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche avranno luogo contemporaneamente in tutte le province secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno 31 gennaio 1983. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati. Gli argomenti delle singole prove scritte, grafiche, grafico-pratiche sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione e sono unici per tutte le sedi di esame.*

Le prove scritte ed orali per i concorsi a posti di insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Alla determinazione delle prove pratiche provvede direttamente ogni singola commissione giudicatrice.

Il primo giorno delle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche ogni commissione giudicatrice provvederà al sorteggio della lettera che determinerà l'ordine della convocazione dei candidati per le eventuali prove pratiche e per quelle orali. L'esito del sorteggio sarà oggetto di affissione all'albo del provveditorato agli studi.

Quando fra i concorrenti vi siano non vedenti o invalidi che si trovino nell'impossibilità di seguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare al provveditore agli studi una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente alle prove stesse all'ufficio scolastico provinciale.

Dieci giorni prima del giorno fissato per l'espletamento delle prove scritte, grafiche e grafico-pratiche le autorità scolastiche che curano lo svolgimento dei concorsi affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati, distribuiti, in ordine alfabetico, tra le varie sedi. Copia di detti elenchi saranno, a cura del provveditore agli studi, affisse all'albo di distretti scolastici ovvero di scuole della provincia opportunamente scelti.

I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione indicati al successivo art. 9, si presenteranno alle rispettive sedi di esami in tempo utile, tenendo conto che le operazioni

di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8, onde consentire di iniziare le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche alle ore 9,30. Tale ora deve essere la stessa per tutte le sedi.

Perde il diritto a sostenere le prove il concorrente che ad esse non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

I candidati ammessi alle prove pratiche ed orali saranno singolarmente convocati per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della prova orale o della prova pratica, se prevista. Nella lettera di convocazione per le prove pratiche ed orali è data anche comunicazione del voto riportato nelle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche.

Nel caso che i candidati ne siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare, solo per una volta, il rinvio delle prove pratiche ed orali, qualora la commissione giudicatrice non abbia esaurito i propri lavori. La domanda di rinvio va redatta su carta da bollo e indirizzata all'autorità scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro che si trovino comunque in servizio dovranno far comprovare il motivo della domanda dal capo della scuola o dell'ufficio. Adeguati accertamenti si riserva l'amministrazione di effettuare nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove pratiche ed orali, la commissione forma l'elenco dei candidati che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

La commissione giudicatrice dei concorsi dispone di cento punti, di cui quaranta punti per le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche; quaranta punti per la prova orale e venti per i titoli. Superano le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche i candidati che abbiano riportato complessivamente una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta e non meno dei punti corrispondenti ai sei decimi in ciascuna delle singole prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche.

A tal fine la commissione giudicatrice nella sua prima adunanza ripartisce il punteggio, in quarantesimi, tra le singole prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche previste.

La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del competente ufficio scolastico provinciale ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti ventotto su quaranta.

I candidati che abbiano superato le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora essa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Le commissioni giudicatrici procedono, soltanto per i candidati che hanno superato le prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e la prova orale alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nella annessa tabella (allegato 8). Tale valutazione non è effettuata nei confronti dei candidati che hanno partecipato al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione.

Art. 9.

Identificazione dei concorrenti

I concorrenti debbono presentarsi alle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e a quella orale muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, debitamente aggiornato:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta di identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica;

8) libretto universitario.

Art. 10.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Elenco degli abilitati

La graduatoria di merito è compilata dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria, a livello provinciale e per ciascuna classe di concorso, sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. Per la classe di concorso XXXVI (educazione fisica nella scuola media) la commissione esaminatrice formulerà, in relazione alla dotazione dei relativi posti, ripartiti in maschili e femminili, due distinte graduatorie di merito.

Nella graduatoria di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche, il voto assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il totale dei punti.

Devono, altresì, essere indicati gli eventuali titoli di specializzazione, precisando il particolare tipo degli stessi (per minorati dell'udito; per minorati della vista; per minorati psicofisici), nonché gli eventuali titoli di preferenza e il diritto alla riserva dei posti, con l'indicazione, rispettivamente, dei codici meccanografici di cui all'allegato 9 ed agli allegati citati 5 e 6.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria conserva validità per due anni, dalla sua approvazione, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano eventualmente disponibili, dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti al 6 giugno 1982.

Per la copertura di eventuali posti di sostegno a favore di alunni di scuola media portatori di handicaps, i candidati devono essere in possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine di corso biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e corrispondente al posto da coprire.

I candidati che abbiano partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione e che abbiano riportato, rispettivamente, nelle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche o pratiche e nelle prove orali una votazione non inferiore ai punti ventotto su quaranta, vengono inclusi, in ordine alfabetico, in apposito elenco, compilato dalla medesima commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile, in relazione al numero dei posti messi a concorso nonché dei posti che risultino eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per l'immissione in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti al 6 giugno 1982, entro i due anni, a decorrere dalla sua approvazione, di validità della graduatoria di merito.

Il 50% dei posti è riservato alle seguenti categorie di candidati (art. 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270):

1) insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981. Gli anni di servizio sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno; è comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo;

2) insegnanti che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole secondarie, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a 7/10 e che, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, abbiano svolto almeno centottanta giorni di servizio, anche non continuativi, ridotti, per i non vedenti, a novanta giorni anche non continuativi (art. 61 della legge numero 270/82).

Si osservano, inoltre, le riserve dei posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, con le modalità e i limiti dalla medesima stabiliti (art. 15, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 482/68, qualora abbiano conseguito un punteggio tale da conseguire la nomina, devono essere compresi nella quota di riserva dei posti prevista.

Il 2% dei posti messi a concorso — e comunque non meno di due posti — è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali (art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

La metà dei posti, dedotte le aliquote sopra precisate, è riservata agli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione (art. 5 legge 3 agosto 1957, n. 744).

Nel caso che il numero dei posti da riservare alle particolari categorie di candidati risulti superiore, complessivamente, alla metà dei posti conferibili, esso sarà ridotto a tale metà ed il numero parziale dei posti delle varie categorie di riservatari sarà ridotto proporzionalmente.

Art. 11.

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito e degli elenchi degli abilitati - Certificazione dell'esito dei concorsi e delle abilitazioni.

Le graduatorie di merito e gli elenchi degli abilitati sono depositati per dieci giorni nella sede dell'ufficio scolastico che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali; del deposito è dato avviso mediante l'affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni al provveditore agli studi, il quale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie, senza dare risposta agli interessati.

Quindi la medesima autorità scolastica, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie, dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola media, approva con propri decreti le graduatorie di merito; con i medesimi provvedimenti sono approvati gli elenchi degli abilitati.

I provvedimenti hanno carattere definitivo.

Ad avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo, le graduatorie e gli elenchi saranno pubblicati mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico provinciale e di tale affissione sarà dato contemporaneo avviso a distretti scolastici e scuole opportunamente scelti. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative.

Il provveditore agli studi trasmetterà, successivamente, al sovrintendente scolastico competente l'elenco degli abilitati, unitamente ad una copia del processo verbale redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, nonché ad una copia della relazione riassuntiva finale.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini per l'impugnativa, a meno che i candidati stessi non rinuncino, con espressa dichiarazione in carta semplice, ad ogni eccezione in ordine allo svolgimento dei concorsi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati circa l'esito dei concorsi, i candidati dovranno inviare al provveditore agli studi che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali, apposita domanda in carta legale, allegando tante marche da bollo quante sono le copie dei certificati richiesti.

I candidati che, provvisti di laurea o diploma conseguito presso università o istituti superiori, chiedono, avendo partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, la certificazione dell'abilitazione conseguita, dovranno produrre al sovrintendente scolastico domanda in carta legale, allegando tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché la ricevuta della tassa di L. 10.000 a favore delle opere universitarie versata *una tantum* all'università o istituto superiore dove fu conseguito il titolo di studio; i candidati che hanno partecipato ai medesimi fini a più concorsi sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti.

Ai candidati collocati utilmente nelle graduatorie di merito saranno richiesti, a cura dei provveditori agli studi, tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione ai concorsi.

Art. 12.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso stesso per mancanza dei requisiti prescritti è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale di prima istanza al tribunale amministrativo regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere trasmesso al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e affari generali ed amministrativi - Divisione IV, con la formulazione delle proprie deduzioni e corredata da tutti gli elementi utili per la decisione e con la prova dell'avvenuta notificazione ai controinteressati.

La medesima autorità scolastica, qualora il ricorrente non abbia provveduto alla notificazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito, per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria e nell'elenco degli abilitati.

Avverso la graduatoria di merito e l'elenco degli abilitati approvati con decreto dal provveditore agli studi è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13.

Norme per particolari categorie

I candidati che presentino domanda di ammissione al concorso ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe LVII e che siano già in possesso di abilitazione all'insegnamento di italiano nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena o tedesca conseguita ai sensi del precedente ordinamento possono chiedere di essere esonerati dalle prove di italiano. Analogamente, hanno facoltà di essere esonerati dalle prove di tedesco i candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento di detta lingua che presentino domanda di ammissione al concorso, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, per la classe CXIII. In tali casi alla domanda dovrà sempre essere allegata la certificazione atttestante la conseguita abilitazione.

La prova orale si intende superata se viene conseguita una votazione non inferiore a ventotto su quaranta.

L'abilitazione in tal modo conseguita è limitata agli insegnamenti di storia ed educazione civica e di geografia nella scuola media.

Art. 14.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.

Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato mediante affissione all'albo della sovrintendenza scolastica. Di tale affissione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Luogo e data .

Il sovrintendente scolastico .

Gli allegati allo schema di bando n. 1 (*nuove classi di concorso*), *n.* 7 (*programmi e prove di esami*), *n.* 8 (*tabella titoli valutabili nei concorsi*), *sono stati pubblicati, rispettivamente nel supplemento ordinario n.* 1 *e nel supplemento ordinario n.* 2 *del* 15 *ottobre* 1982, *alla* Gazzetta Ufficiale *n.* 285 *e nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 260 *del* 21 *settembre* 1982.

ALLEGATO 2

Schema della domanda di ammissione (in carta legale)

Al provveditore agli studi di

. . l . . sottoscritt . . (1)
nat . . il . a . . (provincia . . .)
chiede di essere ammess . . al concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con decreto del sovrintendente scolastico (2) . in data 30 ottobre 1982 a cattedre e posti di insegnamento per la classe (3) . . nella provincia (4)

Fa presente, in particolare, che intende partecipare (5):

1) per l'accesso al ruolo provinciale del personale docente della scuola media statale, essendo già in possesso della prescritta abilitazione per l'insegnamento di (6) . . . . . conseguita con esame indetto con (7) . .,

(oppure)

2) per l'accesso al ruolo provinciale del personale docente della scuola media statale ed ai fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento;

(oppure)

3) al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per . . ai sensi dell'art. . del bando (8).

. . l . sottoscritt . . dichiara, altresì, che intende concorrere anche, sulla base del titolo di specializzazione posseduto (9) . ., per l'eventuale conseguimento della nomina per disponibilità di posti di sostegno a favore di alunni portatori di handicaps.

. . l . . sottoscritt . . , a tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadin . . italian . .;

b) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . ., (oppure) non è iscritt . . nelle liste elettorali per il seguente motivo . .,

c) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (10);

d) ha diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età in quanto (11) . .,

e) è in possesso di (12) . conseguito il (13) . presso (14) . ., e di aver sostenuto i seguenti esami prescritti per l'ammissione: . . .,

f) è in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento di (15) . . . . conseguita con esame indetto con (16) . . .;

g) ha diritto alla preferenza a parità di punti nella graduatoria o alla riserva di posti, essendo in possesso dei seguenti titoli (17) . . . . .;

h) ha, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione: . . . .;

i) ha prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (18) . . .; (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

l) ha subito il provvedimento all'interdizione scolastica (19); se temporanea, per il periodo da . . . a . . .;

m) non si trova in alcuna delle concezioni di inammissibilità previste dalle norme del bando.

Si allegano:

1) certificato del titolo di studio, con l'indicazione dei singoli esami superati;

2) certificato di abilitazione, se posseduto;

3) ricevuta del versamento della tassa di ammissione di L. 4.000 sul conto corrente postale n. G U 1016 intestato allo ufficio registro - tasse concessioni governative - tasse scolastiche (20);

4) . . . . (21);

5) . . . . (22);

6) elenco dei documenti e titoli allegati (23);

7) scheda personale.

Data, ...

Firma (24) . . . .

Indirizzo (25) . . . . . .

NOTE

(1) Cognome e nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(2) Indicare l'autorità scolastica regionale che ha indetto il concorso.

(3) Indicare la denominazione e il numero romano della classe di concorso, come da elencazione contenuta nell'art. 1 del bando.

(4) Indicare la provincia nella quale si intende concorrere. Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del bando la domanda può essere presentata in una sola provincia per ciascuna classe di concorso, pena l'esclusione prevista dall'art. 5, comma terzo, lettera *f*).

(5) Specificare il fine della partecipazione al concorso, indicando quello previsto sub 1) oppure previsto sub 2) oppure quello previsto sub 3).

(6) Indicare con precisione il numero e la denominazione dell'abilitazione.

(7) Decreto o ordinanza ministeriale indicati nell'allegato 2-*bis*.

(8) Indicare, ove necessario, il caso o i casi (riguardanti il concorrente), espressamente previsti dal bando, citandone i relativi articoli.

(9) Specificare con chiarezza il titolo posseduto, con particolare riferimento al titolo di handicap per il quale tale titolo è valido.

(10) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(11) Indicare i titoli in base ai quali il candidato beneficia della non applicazione o della elevazione del limite massimo di età.

(12) Titolo di studio corrispondente alla classe di concorso cui il candidato intende partecipare, riportato nell'allegato 1, colonna 2. Per i candidati con titoli di studio conseguito all'estero si richiamano le norme relative all'equipollenza del titolo di cui al bando.

(13) Data di conseguimento.

(14) Università o altro istituto.

(15) Indicare con precisione il numero e la denominazione dell'abilitazione, se posseduta.

(16) Decreto o ordinanza ministeriale indicati nell'allegato 2-*bis*.

(17) Indicare i titoli che danno diritto a preferenza o a riserva, secondo gli allegati 5 e 6 del bando.

(18) Indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego, a meno che si tratti di normale cessazione del rapporto per termine di incarico o supplenza nella scuola.

(19) Vale soltanto per i candidati che abbiano subito il provvedimento della interdizione scolastica.

(20) Il versamento deve essere effettuato dai candidati che partecipano al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione.

(21) Eventuali altri documenti o certificazioni o titoli espressamente previsti dal bando in relazione a particolari posizioni personali.

(22) Eventuali altri titoli valutabili in base alla tabella di cui all'allegato 8 del bando.

(23) L'elenco va compilato in duplice copia.

(24) La firma deve essere autenticata nei modi di legge.

(25) L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa

---

ALLEGATO 2-*bis*

ELENCO

dei decreti e ordinanze ministeriali con i quali, dal 1930 in poi, sono stati indetti concorsi-esami di Stato ed esami per il solo conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Decreto ministeriale 10 maggio 1930;

Decreto ministeriale 14 marzo 1931;

Decreto ministeriale 30 marzo 1931;

Decreto ministeriale 31 dicembre 1931;

Decreto ministeriale 2 febbraio 1932;

Decreto ministeriale 18 dicembre 1932;

Decreto ministeriale 23 dicembre 1932;

Decreto ministeriale 15 dicembre 1933;

Decreto ministeriale 18 gennaio 1935;

Decreto ministeriale 4 aprile 1936;

Decreto ministeriale 15 gennaio 1937;

Decreto ministeriale 25 ottobre 1937;

Decreto ministeriale 24 marzo 1938;

Decreto ministeriale 20 ottobre 1938;

Decreto ministeriale 27 ottobre 1939;

Decreto ministeriale 26 febbraio 1940;

Decreto ministeriale 22 aprile 1941;

Decreto ministeriale 18 novembre 1941;

Decreto ministeriale 28 dicembre 1942;

Decreto ministeriale 19 luglio 1944;

Decreto ministeriale 4 luglio 1947 (ordinari e riservati ai reduci);

Decreto ministeriale 28 luglio 1948;

Decreto ministeriale 27 aprile 1951 (ordinari e riservati al personale statale di ruolo);

Decreto ministeriale 22 maggio 1953;

Decreto ministeriale 30 dicembre 1955;

Decreto ministeriale 26 agosto 1957;

Ordinanza ministeriale 15 marzo 1958 (abilitazioni didattiche);

Decreto ministeriale 1° agosto 1958 (abilitazioni decentrate, prima sessione);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1959 (abilitazioni decentrate, seconda sessione);

Decreto ministeriale 5 gennaio 1960 (5223 cattedre);

Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (6476 cattedre di materie letterarie);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1960 (abilitazioni decentrate terza sessione);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1961 (abilitazioni decentrate, quarta sessione);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1962 (abilitazioni decentrate, quinta sessione);

Decreto ministeriale 2 aprile 1963 (1065 cattedre);

Decreto ministeriale 11 maggio 1963 (15 cattedre di materie giuridiche);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1963 (abilitazioni decentrate, sesta sessione);

Ordinanza ministeriale 20 dicembre 1963 (abilitazione didattica educazione fisica);

Decreto ministeriale 20 giugno 1964 (1374 cattedre);

Decreto ministeriale 15 agosto 1964 (abilitazioni decentrate, settima sessione);

Decreto ministeriale 15 maggio 1965 (3102 cattedre);

Decreto ministeriale 10 agosto 1965 (abilitazioni decentrate, ottava sessione);

Decreto ministeriale 15 maggio 1966 (6505 cattedre);

Decreto ministeriale 10 agosto 1966 (abilitazioni decentrate, nona sessione);

Decreto ministeriale 15 maggio 1967 (4894 cattedre);

Decreto ministeriale 10 agosto 1967 (abilitazioni decentrate, decima sessione);

Ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 (abilitazioni riservate);

Decreto ministeriale 15 maggio 1968 (1399 cattedre);

Ordinanza ministeriale 15 agosto 1968 (abilitazioni decentrate, undicesima sessione);

Decreto ministeriale 30 giugno 1969 (4052 cattedre);

Ordinanza ministeriale 20 dicembre 1969 (abilitazioni decentrate, dodicesima sessione);

Decreto ministeriale 30 giugno 1970 (2349 cattedre);

Decreto ministeriale 30 giugno 1971 (11336 cattedre);

Ordinanza ministeriale 6 maggio 1972 (corsi speciali di abilitazione);

Decreto ministeriale 5 maggio 1973 (23.317 cattedre);

Ordinanza ministeriale 30 settembre 1974, (corsi speciali di abilitazione per insegnanti di educazione fisica);

Ordinanza ministeriale 2 ottobre 1974 (corsi speciali di abilitazione);

Decreto ministeriale 27 dicembre 1974 (corsi ordinari di abilitazione);

Decreto ministeriale 31 dicembre 1975 (corsi speciali di abilitazione riservati agli insegnanti in servizio all'estero).

FAC-SIMILE

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

CONCORSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Indetto con decreto .... *del* ....

SCHEDA PERSONALE

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

Classe di concorso cui partecipa

....

DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

Il candidato è già in possesso di abilitazione per la stessa classe di concorso SI NO

(BARRARE CON UNA CROCETTA)

Sezione II (riservata all'ufficio)

Classe di concorso cui partecipa

....

DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

Il candidato è già in possesso di abilitazione per la stessa classe di concorso SI NO

(BARRARE CON UNA CROCETTA)

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

ALLEGATO 4

CLASSI DI CONCORSO DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA

Codice		Descrizione in chiaro
A001	I	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
A002	II	Arte del disegno animato
A003	III	Arte del tessuto
A004	IV	Arte del vetro
A005	V	Arte della ceramica
A006	VI	Arte della fotografia
A007	VII	Arte della grafica pubblicitaria
A008	VIII	Arte della scenotecnica
A009	IX	Arte mineraria
A010	X	Arti dei metalli e dell'oreficeria
A011	XI	Arti della grafica e dell'incisione
A012	XII	Arti della moda e del costume
A013	XIII	Arti della rilegatoria e del restauro del libro
A014	XIV	Arti della stampa
A015	XV	Chimica
A016	XVI	Chimica agraria
A017	XVII	Chimica industriale
A018	XVIII	Circolazione aerea e telecomunicazioni aeronautiche
A019	XIX	Costruzioni navali e teoria della nave
A020	XX	Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
A021	XXI	Cultura ladina
A022	XXII	Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina
A023	XXIII	Discipline e tecniche commerciali e aziendali
A024	XXIV	Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
A025	XXV	Discipline giuridiche ed economiche
A026	XXVI	Discipline pittoriche
A027	XXVII	Discipline plastiche
A028	XXVIII	Disegno tecnico
A029	XXIX	Disegno tecnico ed artistico
A030	XXX	Disegno e modellazione odontotecnica
A031	XXXI	Disegno e stile dei caratteri
A032	XXXII	Disegno e storia dell'arte
A033	XXXIII	Economia delle comunità
A034	XXXIV	Educazione artistica
A035	XXXV	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado
A235	XXXV	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado (femminile)
A335	XXXV	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado (maschile)
A036	XXXVI	Educazione fisica nella scuola media
A236	XXXVI	Educazione fisica nella scuola media (femminile)
A336	XXXVI	Educazione fisica nella scuola media (maschile)
A037	XXXVII	Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A038	XXXVIII	Educazione musicale nella scuola media
A039	XXXIX	Educazione tecnica nella scuola media
A040	XL	Elettronica
A041	XLI	Elettrotecnica
A042	XLII	Filosofia e scienza dell'educazione
A043	XLIII	Filosofia, scienza dell'educazione e storia
A044	XLIV	Fisica
A045	XLV	Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative
A046	XLVI	Geografia
A047	XLVII	Igiene, anatomia, fisiologia e patologia
A048	XLVIII	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dello apparato masticatorio
A049	XLIX	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnica radiologica
A050	L	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica
A051	LI	Igiene mentale e psichiatria infantile
A052	LII	Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
A053	LIII	Informatica gestionale
A054	LIV	Informatica industriale
A055	LV	Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena
A056	LVI	Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca
A057	LVII	Italiano storia ed educazione civica, geografia nella scuola media
A058	LVIII	Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
A059	LIX	Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca
A060	LX	Lingua straniera
A260	LX	Lingua straniera (francese)
A360	LX	Lingua straniera (inglese)
A460	LX	Lingua straniera (spagnolo)
A560	LX	Lingua straniera (tedesco)
A061	LXI	Linguaggio per la cinematografia e la televisione
A062	LXII	Lingue e civiltà straniere
A262	LXII	Lingua e civiltà straniera (francese)
A362	LXII	Lingua e civiltà straniera (inglese)
A462	LXII	Lingua e civiltà straniera (spagnolo)
A562	LXII	Lingua e civiltà straniera (tedesco)
A063	LXIII	Matematica
A064	LXIV	Matematica applicata
A065	LXV	Matematica e fisica
A066	LXVI	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A067	LXVII	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
A068	LXVIII	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
A069	LXIX	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali
A070	LXX	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena
A071	LXXI	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
A072	LXXII	Materie letterarie latino e greco nel liceo classico
A073	LXXIII	Materie letterarie, latino e greco nei licei classici con lingua di insegnamento slovena
A074	LXXIV	Materie letterarie, latino e greco nei licei classici in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
A075	LXXV	Meccanica, macchine e disegno
A076	LXXVI	Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno
A077	LXXVII	Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno
A078	LXXVIII	Mineralogia e geologia
A079	LXXIX	Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale

Codice		Descrizione in chiaro
A080	LXXX	Navigazione aerea e metereologia aeronautica
A081	LXXXI	Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali
A082	LXXXII	Psicologia sociale e pubbliche relazioni
A083	LXXXIII	Scienza dell'alimentazione
A084	LXXXIV	Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
A085	LXXXV	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
A086	LXXXVI	Scienze naturali, chimica e geografia
A087	LXXXVII	Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia
A088	LXXXVIII	Sloveno, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena
A089	LXXXIX	Stenografia
A090	XC	Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
A091	XCI	Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca nelle località ladine
A092	XCII	Storia dell'arte
A093	XCIII	Tecnica della registrazione del suono
A094	XCIV	Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva
A095	XCV	Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
A096	XCVI	Tecnica fotografica
A097	XCVII	Tecniche turistiche e alberghiere
A098	XCVIII	Tecnologia ceramica
A099	XCIX	Tecnologia delle arti applicate
A100	C	Tecnologia fotografica e cinematografica
A101	CI	Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
A102	CII	Tecnologia meccanica
A103	CIII	Tecnologia meccanica dell'orologeria
A104	CIV	Tecnologia meccanica, impianti di materie plastiche e disegno
A105	CV	Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno
A106	CVI	Tecnologia meccanica, impianti metallurgici e disegno
A107	CVII	Tecnologia odontotecnica
A108	CVIII	Tecnologia per le arti grafiche e della stampa
A109	CIX	Tecnologia radiologica
A110	CX	Tecnologia tessile e maglieria
A111	CXI	Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano
A112	CXII	Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano
A113	CXIII	Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
A114	CXIV	Topografia e disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni
A116	CXVI	Zootecnica e scienza della produzione animale
A117	CXVII	Stenografia e dattilografia
A118	CXVIII	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
A119	CXIX	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca nelle località ladine

ALLEGATO 5

PREFERENZE

Codice	Descrizione
A	Insignito di medaglia al valor militare
B	Mutilato o invalido di guerra ex combattente
C	Mutilato o invalido per fatto di guerra
D	Profugo o rimpatriato
E	Mutilato o invalido per servizio
F	Mutilato o invalido del lavoro
G	Orfano di guerra
H	Orfano di caduto per fatto di guerra
I	Orfano di caduto per servizio
J	Orfano di caduto sul lavoro
K	Ferito in combattimento
L	Insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di guerra o capo famiglia numerosa
M	Figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente
N	Figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra
P	Figlio di mutilato o di invalido per servizio
Q	Figlio di mutilato o di invalido del lavoro
R	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto di guerra
S	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per fatto di guerra
T	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per servizio
U	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro
V	Ha prestato servizio militare come combattente
W	Ha prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione
X	Coniugato con riguardo al numero di figli
Y	Invalido o mutilato civile
1	Ha prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato

ALLEGATO 6

RISERVE

Codice	Descrizione
A	Invalido di guerra
B	Invalido civile di guerra o profugo
C	Invalido per servizio
D	Invalido del lavoro
E	Orfano o vedova
F	Art. 38 della legge n. 270/82 e articoli 13 e 34 della legge n. 604/82
G	Art. 61 della legge n. 270/82
H	Invalido civile
I	Sordomuto
L	Art. 5 della legge n. 744/57

ALLEGATO 9

SPECIALIZZAZIONE SCUOLE MEDIE

Codice	Descrizione
A	Titolo di specializzazione per il sostegno a portatori di handicap della vista
B	Titolo di specializzazione per il sostegno a portatori di handicap dell'udito
C	Titolo di specializzazione per il sostegno a portatori di handicap psicofisici

ORDINANZA MINISTERIALE 7 ottobre 1982.

Integrazione, in materia di riserva di posti, allo schema di bando annesso, come parte integrante, alla ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, relativa all'indizione e allo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (leggi 20 maggio 1982, n. 270 e 25 agosto 1982, n. 604).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, con l'annesso schema di bando, relativa all'indizione ed allo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in esecuzione delle norme previste dalla citata legge n. 270/82;

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604;

Considerata la necessità di impartire le disposizioni necessarie per l'integrazione del suddetto schema di bando, al fine di prevedere, tra le categorie dei candidati che hanno diritto a riserva di posti, quelle contemplate dagli articoli 13 e 34 della legge 25 agosto 1982, n. 604, concernente, tra l'altro, la revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero;

Ordina:

Al nono comma dell'art. 10 dello schema di bando annesso, come parte integrante, alla ordinanza ministeriale citata in premessa, dopo le parole « (art. 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270) » sono aggiunte in parentesi le seguenti: « e articoli 13 e 34 della legge 25 agosto 1982, n. 604 ».

Al medesimo comma, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente punto:

« 3) insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo ai sensi dell'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, ovvero insegnanti comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero che abbiano svolto nel medesimo sessennio due anni di servizio non di ruolo (art. 13 della legge n. 604/82); ovvero, ancora, personale insegnante che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (art. 34 della legge n. 604/82).

Il personale di cui al presente punto 3) deve essere fornito dei requisiti prescritti per l'accesso ai ruoli di insegnamento metropolitani. Gli anni di servizio sono computati secondo quanto disposto nel precedente punto 1). Il servizio prestato dovrà essere attestato con certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente ».

Roma, addì 7 ottobre 1982

Il Ministro: BODRATO

(5024)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 settembre 1982.

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 20, 69 e 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Rilevata la necessità di impartire le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Ordina:

Art. 1.

Indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia, l'intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca e l'intendente scolastico per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, per il territorio compreso nella circoscrizione del proprio ufficio, indiranno alla data del 30 ottobre 1982, concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, rispettivamente, in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine.

I concorsi sono indetti, con proprio decreto (schema di bando allegato *A*), da trasmettere alle competenti delegazioni della Corte dei conti per la registrazione, da ciascuno degli organi indicati nel precedente comma primo e si riferiscono alle cattedre di cui alle classi di concorso, previste dal decreto ministeriale 3 settembre 1982, tabella *A* in riferimento a tutti gli insegnamenti impartiti nelle relative scuole ed istituti, ad esclusione della classe di concorso CXV, per le cui cattedre sono previsti concorsi speciali ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

AVVERTENZE:

Al fine dell'utilizzo delle procedure d'automazione che saranno rese disponibili dal sistema informativo del Ministero presso i S.T.D. dei proveditorati agli studi ubicati nella stessa città sede della sovrintendenza scolastica, gli uffici scolastici provinciali dovranno attenersi alle istruzioni che saranno appositamente in tempo utile impartite dall'ufficio dell'informatica.

I S.T.D. dei citati provveditorati agli studi cureranno, d'intesa con le sovrintendenze scolastiche, la trasmissione al sistema dei dati contenuti nelle « schede personali » dei candidati, nonchè di ogni altro elemento richiesto per lo svolgimento della procedura concorsuale.

I concorsi sono indetti per l'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine per la copertura delle cattedre, che, entro il termine di due anni di validità della graduatoria, si rendano eventualmente disponibili (dopo l'accantonamento dei posti occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti al 6 giugno 1982) ed ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

La complessità delle operazioni di immissione in ruolo, anche dei docenti interessati alle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dell'art. 35 della legge n. 270/82, non consente, allo stato attuale, la determinazione precisa delle cattedre da mettere a concorso; pertanto, non sarà indicata nessuna cattedra nella fincatura « numero delle cattedre », di cui allo schema del bando (allegato *A*).

La classe di concorso XXXV (educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado) è unica, ma i posti sono ripartiti in « maschili e femminili » e pertanto, la commissione giudicatrice dovrà formulare due distinte graduatorie del concorso.

La classe di concorso LXII (lingue e civiltà straniere) è unica e vanno, pertanto, indicate, nell'ambito di essa e sotto lo stesso numero, le specifiche lingue straniere: francese; inglese; spagnolo; tedesco; tuttavia, trattasi di concorsi distinti per i quali saranno nominate le relative specifiche commissioni.

Gli organi di cui al precedente primo comma provvederanno ad integrare il predetto schema di bando con l'indicazione delle classi di concorso di propria competenza, nonché, eventualmente, ad apportarvi ogni necessaria specificazione, anche ai fini della limitata partecipazione ai concorsi dei candidati non vedenti e delle particolari categorie ammesse ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, secondo quanto previsto nello schema di bando (allegato *A*).

Art. 2.

Svolgimento delle procedure concorsuali e nomina delle commissioni giudicatrici

Gli organi previsti del precedente art. 1 curano le procedure per lo svolgimento degli esami e provvedono alla nomina delle commissioni esaminatrici secondo le disposizioni contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 settembre 1982.

Art. 3.

Prove di esame

Le prove scritte ed orali dei concorsi di cui all'art. 1 della presente ordinanza relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Le prove scritte, per ciascuna classe di concorso, avranno luogo contemporaneamente a quelle stabilite per le altre regioni e gli argomenti saranno unici per tutte le sedi di esami.

Art. 4.

Norme finali e di rinvio

Per le scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

L'unito schema di bando di concorso, con ogni suo allegato, costituisce parte integrante della presente ordinanza e per quanto non previsto si rinvia alle norme citate nelle premesse di detto schema, nonché alle disposizioni, ove compatibili, contenute nella ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, concernente l'indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Roma, addì 4 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI BANDO

per la indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO

O

L'INTENDENTE SCOLASTICO

Visto il regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86, con particolare riferimento all'art. 31;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, ed in particolare l'art. 20;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono state determinate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante d'arte applicata;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati approvati i programmi per i concorsi a cattedre e a posti nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, e stabilite le relative prove d'esame;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati approvati i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili e la relativa tabella;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, con la quale sono state impartite le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi a cattedre

Sono indetti i seguenti concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con lingua d'insegnamento . . . . (diversa da quella italiana) così ripartite per le classi di concorso, di cui alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982 (allegato 1):

Classe di concorso		Numero delle cattedre
Numero	Denominazione	
—	—	—
. . . . .	. . . .	. . . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .
. . . . .	. . . .	. . . . .

I concorsi sono indetti per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, con lingua di insegnamento . . . . (diversa da quella italiana) per la copertura delle cattedre che, entro il termine di due anni di validità della graduatoria, si rendono eventualmente disponibili (dopo l'accantonamento dei posti occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti al 6 giugno 1982) ed ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Ai concorsi possono partecipare anche gli aspiranti non abilitati, purchè forniti del titolo di studio prescritto, sia per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica sia per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Ai concorsi possono partecipare, altresì, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, limitatamente alle scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica e relativamente alle discipline per il cui insegnamento è richiesta la laurea in lettere o in filosofia, i laureati presso le Università pontificie in teologia, in filosofia o in altre discipline ecclesiastiche indicate nella circolare ministeriale 2 ottobre 1971, prot. 3787 (in supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte prima. n. 9 del 26 febbraio 1976).

Agli stessi fini i laureati in diritto canonico ed in *utroque iure* sono ammessi a partecipare al concorso per la classe XXV (discipline giuridiche ed economiche).

I candidati non vedenti possono partecipare ai concorsi soltanto per le seguenti classi: XXV, XXXVII, XLII, XLIII, LVIII. LIX, LXII, LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXIII, LXXIV, LXXXII.

I concorsi si svolgono in sede regionale/provinciale con procedure curate dal sovrintendente scolastico/intendente scolastico.

Nel caso in cui per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il Ministero si riserva di far svolgere i relativi concorsi a livello interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente scolastico. In tal caso, i candidati saranno tempestivamente avvertiti con lettera raccomandata, della sede in cui saranno chiamati a svolgere le prove concorsuali.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Possono partecipare ai concorsi, per esami e titoli, di cui al precedente art. 1 i candidati che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40, salvo i casi di non applicazione o di elevazione del limite massimo di età, previsti dalle norme vigenti. Al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento si prescinde dal limite massimo di età;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che l'amministrazione ha facoltà di accertare, mediante visita sanitaria di controllo, nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti; per i candidati non vedenti valgono le limitazioni previste nel precedente art. 1, comma quinto;

6) possesso del titolo di studio, indicato nell'allegato 1, colonna 2, da parte degli aspiranti non abilitati che partecipano al concorso ai fini dell'accesso ai ruoli ed anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. In aggiunta ai titoli contemplati nell'allegato 1 sono validi anche quelli dichiarati equipollenti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni salvo i casi in cui l'equipollenza sia esclusa espressamente ai fini del conseguimento dell'abilitazione. Sono, altresì, validi i titoli di studio conseguiti all'estero da candidati che concorrono per l'accesso a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano nonché da candidati ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, dichiarati equipollenti dal Ministro della pubblica istruzione, rispettivamente, ai soli fini dell'insegnamento e ai soli fini dell'ammissione ai concorsi predetti, ai sensi degli articoli 69 e 70 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Per le classi di concorso per le quali l'ammissione (allegato 1, colonna 2) è prevista sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio. In tal caso, l'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame;

7) possesso dell'abilitazione prescritta da cui sono esonerati gli aspiranti indicati nel precedente n. 6).

Nel caso in cui l'abilitazione sia stata conseguita a norma del pregresso ordinamento è ammesso il titolo di studio da detto ordinamento prescritto.

Per le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua slovena e per quelli della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) coloro che sono temporaneamente interdetti, per il periodo di durata dell'interdizione;

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale i quali sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

f) gli ecclesiastici ed i religiosi privi della prescritta autorizzazione a partecipare ai concorsi rilasciata dall'autorità diocesana; detta autorizzazione dovrà essere allegata alla domanda di ammissione. In mancanza dell'autorizzazione essi sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

g) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento o della esclusione temporanea, per tutta la sua durata.

Art. 3.
Domanda di ammissione e titoli

La domanda di ammissione, redatta su carta legale, secondo lo schema allegato (allegato 2) dovrà essere diretta al competente sovrintendente scolastico/intendente scolastico della circoscrizione territoriale nella quale l'aspirante ha scelto di concorrere.

La domanda, sottoscritta **dall'interessato con firma autenticata** nei modi di legge, dovrà essere presentata in una sola regione per ciascuna classe di concorso; della domanda di ammissione fa parte integrante la «scheda personale» (fac-simile allegato 3) che gli aspiranti devono compilare nella parte ad

essi riservata; per la indicazione del codice meccanografico della classe di concorso sulla scheda personale, vedasi **allegato 4**. *Coloro che, avendone i prescritti requisiti, intendono concorrere* per più classi di concorso devono presentare distinte domande di ammissione corredate da altrettante schede personali. In caso di difformità tra le dichiarazioni contenute nella domanda e quelle nella scheda si terrà conto di quelle contenute nella domanda; a tal fine il sovrintendente scolastico/intendente scolastico apporterà sulla scheda le opportune rettifiche o integrazioni.

I candidati residenti all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

A) Il cognome ed il nome; per le coniugate va indicato il solo cognome di nascita.

B) La data ed il luogo di nascita.

C) Il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

E) Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti.

F) Il possesso del titolo di studio prescritto. I candidati, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, interessati alla dichiarazione dell'equipollenza ai sensi degli articoli 69 e 70 della legge n. 270/82 di cui al punto 6) del precedente art. 2, dovranno presentare, improrogabilmente nei termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, contestualmente ad essa, apposita istanza in carta legale, diretta al Ministro della pubblica istruzione corredata della seguente documentazione, in bollo:

a) copia del titolo di studio straniero e certificazione del corso di studi seguito con l'espressa indicazione delle materie e degli esami superati;

b) eventuali altre certificazioni o dichiarazioni ritenute utili allo scopo.

La predetta documentazione dovrà essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero da una autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale (art. 17, secondo e terzo comma, della legge n. 15 del 4 gennaio 1968). Nell'istanza di equipollenza i candidati dovranno precisare le classi di concorso cui intendono partecipare e della presentazione di detta istanza di equipollenza dovrà essere fatta espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso. Il competente sovrintendente scolastico/intendente scolastico trasmetterà a questo Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione X, le istanze di equipollenza presentate

G) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità.

H) Gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa.

I) La posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini.

A norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla presentazione della documentazione di rito, le relative certificazioni.

Coloro che, avendo superato l'età di 40 anni, chiedono l'ammissione al concorso in applicazione delle norme vigenti; debbono precisare, a pena di esclusione, i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età; la relativa certificazione dovrà essere, comunque, prodotta entro il termine previsto per la presentazione della documentazione di rito.

Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente al sovrintendente scolastico/intendente scolastico della circoscrizione nella quale il candidato ha chiesto di concorrere.

Non è ammessa:

1) La domanda che sia stata presentata oltre i termini stabiliti dal successivo art. 4;

2) la domanda in cui la firma non sia stata autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio. Per i candidati che si trovino all'estero la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità consolare. Per i candidati che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2), sarà fatta immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i titoli valutabili e l'elenco dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli contenenti correzioni o abrasioni non convalidate non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati, a qualsiasi fine, all'amministrazione della pubblica istruzione o ad altra amministrazione.

I candidati che partecipano a più concorsi possono presentare i propri titoli in allegato ad una sola domanda di concorso, alla quale dovranno peraltro fare espresso riferimento, solo se la partecipazione è richiesta per i concorsi della stessa regione.

I candidati non abilitati che partecipano al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dovranno allegare, altresì, alla domanda di ammissione la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132, art. 3, versata sul conto corrente postale n. G U 1016 intestato all'ufficio registro tasse - concessioni governative - tasse scolastiche; i candidati che partecipano a più concorsi sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti.

Alla domanda di ammissione al concorso deve essere, altresì, allegato il certificato di conseguimento del titolo di studio con l'indicazione dei singoli esami superati, nonchè il certificato di abilitazione, se conseguita.

Art. 4.

Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti attestanti titoli valutabili, di preferenza e di riserva.

La domanda di ammissione e i titoli valutabili debbono essere presentati entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso dell'affissione del bando all'albo della sovrintendenza/intendenza scolastica.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Le domande e i documenti, spediti a mezzo plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, i candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti attestanti i titoli valutabili nell'ulteriore termine di giorni trenta; detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione; la residenza in territorio di altro Stato dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I titoli e documenti non presentati, o prodotti oltre i termini di scadenza, non saranno presi in alcuna considerazione, anche se indicati nella domanda o nell'elenco.

I documenti attestanti i titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla preferenza (allegato 5) nella graduatoria nel caso di parità di punti ovvero alla riserva

di posti (allegato 6), qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione, dovranno essere prodotti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova orale.

Il diritto alla riserva di posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e il diritto alle preferenze in caso di parità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni sarà documentato a cura degli interessati secondo le prescrizioni contenute nelle citate disposizioni; per quanto riguarda, in particolare, le categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, da attestazione di iscrizione negli elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della stessa legge.

Art. 5.
Esclusione dal concorso - Decadenza

Tutti i candidati sono ammessi con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti.

In particolare, sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato domanda:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 o la cui domanda sia mancante di taluna delle dichiarazioni di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *F*) ed *I*) del precedente art. 3;

b) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;

c) coloro che siano temporaneamente interdetti o inabilitati durante il periodo di durata dell'interdizione o dell'inabilitazione;

d) i dipendenti dello Stato o degli enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale, gli ecclesiastici ed i religiosi privi della prescritta autorizzazione: essi sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione;

e) coloro che siano stati condannati per uno dei delitti che, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comportano la destituzione di diritto;

f) coloro che abbiano presentato più domande, per la stessa classe di concorso, in regioni diverse.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione restano fermi i casi di esclusione di cui al precedente comma, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*), fatta eccezione per la mancanza del possesso dell'età massima, da cui si prescinde ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'esclusione è disposta dal sovrintendente scolastico/intendente scolastico con decreto motivato del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Negli stessi modi è comunicato al candidato, che ha prodotto domanda di partecipazione ai concorsi sia al fine dell'accesso al ruolo del personale docente sia al fine di conseguire l'abilitazione, che, qualora sia riscontrata la mancanza del possesso del requisito dell'età di cui al n. 2) del precedente art. 2, la partecipazione al concorso si intende limitata al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

L'esclusione è effettuata sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione ovvero sulla base di accertamenti svolti dall'autorità scolastica.

Qualora i motivi che determinano le esclusioni previste dal presente bando siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il sovrintendente scolastico/intendente scolastico disporrà, con apposito decreto, l'annullamento delle prove con conseguente esclusione dalle graduatorie di merito e dagli elenchi degli abilitati.

Negli stessi modi sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 3; del relativo provvedimento di decadenza sara data integrale comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decadono, altresì, dal diritto alla preferenza o alla riserva coloro che non abbiano presentato i prescritti documenti nel termine fissato dall'art. 4, penultimo comma.

Art. 6.
Norme sui documenti

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo: la regolarizzazione degli atti non conformi alle prescrizioni sul bollo deve essere effettuata a cura del sovrintendente scolastico/intendente scolastico ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. I candidati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui all'art. 26 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante la citazione degli estremi dell'attestato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non si terrà conto delle copie non autenticate; le infrazioni al bollo saranno denunciate agli uffici del registro per le conseguenti sanzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Sono soggetti alla legalizzazione, secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:

a) le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzati dalla competente autorità scolastica provinciale;

b) le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti avanti indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

E' sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 7.
Commissione giudicatrice del concorso

La commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 3, 4 e 20 della legge n. 270 del 20 maggio 1982, sarà nominata, a livello regionale provinciale, per ciascuna classe di concorso, con successivo decreto del sovrintendente scolastico/intendente scolastico.

Art. 8.
Prove dei concorsi - Valutazione dei titoli

I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche e di una prova orale e vertono sugli uniti programmi (allegato 7), preceduti da «Avvertenze Generali», anche per quanto riguarda la durata delle singole prove.

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche di esame in base alla presentazione delle domande.

Le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche avranno luogo contemporaneamente in tutte le regioni secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno 31 gennaio 1983. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.*

Gli argomenti delle singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione e sono unici.

Le prove scritte ed orali per i concorsi a posti di insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Alla determinazione delle prove pratiche provvede direttamente ogni singola commissione giudicatrice.

Il primo giorno delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche ogni commissione giudicatrice provvederà al sorteggio della lettera che determinerà l'ordine della convocazione dei candidati per le eventuali prove pratiche e per quelle orali. L'esito del sorteggio sarà oggetto di affissione all'albo della sovrintendenza scolastica/intendenza scolastica.

Quando fra i concorrenti vi siano non vedenti o invalidi che si trovino nell'impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare una istanza specifica al sovrintendente scolastico/intendente scolastico dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente alle prove stesse all'ufficio scolastico che cura lo svolgimento del concorso.

Dieci giorni prima del giorno fissato per l'espletamento delle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche le autorità scolastiche che curano lo svolgimento dei concorsi affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi delle sedi di esami, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati, distribuiti, in ordine alfabetico, tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno inviate ai provveditori agli studi della regione per la immediata affissione ai rispettivi albi.

I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione, indicati al successivo art. 9, si presenteranno alle rispettive sedi di esami in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8, onde consentire di iniziare le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche alle ore 9,30. Tale ora deve essere la stessa per tutte le sedi.

Perde il diritto a sostenere le prove il concorrente che ad esse non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

I candidati ammessi alle prove pratiche ed orali saranno singolarmente convocati, per il giorno e l'ora fissati dalla commissione giudicatrice, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della prova orale o della prova pratica, se prevista. Nella lettera di convocazione per le prove pratiche ed orali è data anche comunicazione del voto riportato nelle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche e grafico-pratiche.

Nel caso che i candidati ne siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, se si tratti di infermità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità sanitaria, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare, solo per una volta, il rinvio delle prove pratiche ed orali, qualora la commissione giudicatrice non abbia esaurito i propri lavori. La domanda di rinvio va redatta su carta da bollo e indirizzata all'autorità scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro che si trovano comunque in servizio dovranno far comprovare il motivo della domanda dal capo della scuola o dell'ufficio. Adeguati accertamenti si riserva l'amministrazione di effettuare nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove pratiche ed orali, la commissione forma l'elenco dei candidati che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario delle commissioni giudicatrici, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove di svolgono gli esami.

La commissione giudicatrice dei concorsi dispone di cento punti, di cui quaranta punti per le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche; quaranta punti per la prova orale e venti punti per i titoli. Superano le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche i candidati che abbiano riportato complessivamente una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta e non meno dei punti corrispondenti ai sei decimi in ciascuna delle singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche.

A tal fine la commissione giudicatrice nella sua prima adunanza ripartisce il punteggio, in quarantesimi, tra le singole prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche previste.

La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del competente ufficio scolastico regionale/provinciale ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti ventotto su quaranta.

I candidati che abbiano superato le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche e pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora essa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti.

I candidati che siano già abilitati possono avvelersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Le commissioni giudicatrici procedono, soltanto per i candidati che hanno superato le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche e la prova orale, alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nell'annessa tabella (allegato 8). Tale valutazione non è effettuata nei confronti dei candidati che hanno partecipato al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione.

Art. 9.

Identificazione dei concorrenti

I concorrenti debbono presentarsi alle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche e a quella orale muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, debitamente aggiornato:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta d'identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica;

8) libretto universitario.

Art. 10.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Elenco degli abilitati

La graduatoria di merito è compilata dalla commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria, a livello regionale/provinciale e per ciascuna classe di concorso, sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche e pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Per la classe di concorso XXXV (educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado) la commissione esaminatrice formulerà, in relazione ai posti ripartiti in maschili e femminili, due distinte graduatorie di merito.

Nella graduatoria di merito devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alle prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche, il voto assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il totale dei punti.

Devono, altresì, essere indicati gli eventuali titoli di preferenza e il diritto alla riserva dei posti, con l'indicazione rispettivamente dei codici meccanografici di cui agli allegati citati 5 e 6.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria conserva validità per due anni dalla sua approvazione, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano eventualmente disponibili, dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti al 6 giugno 1982.

I candidati che abbiano partecipato al concorso anche o al sono fine del conseguimento dell'abilitazione e che abbiano riportato, rispettivamente, nelle prove scritte, grafiche, scrittografiche, scritto-pratiche, scritto-grafico-pratiche, grafico-pratiche o pratiche e nelle prove orali una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta, vengono inclusi, in ordine alfabetico, in apposito elenco, compilato dalla medesima commissione esaminatrice o dalle sottocommissioni in sede plenaria.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile, in relazione al numero dei posti che risultino eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti al 6 giugno 1982, entro i due anni, a decorrere dalla sua approvazione, di validità della graduatoria di merito

Il 50% dei posti è riservato alle seguenti categorie di candidati (art 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270):

1) insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981. Gli anni di servizio sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio effettivo in ciascun anno, e comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

2) insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole secondarie, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a 7/10 e che, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, abbiano svolto almeno centottanta giorni di servizio, anche non continuativi, ridotti, per i non vedenti, a novanta giorni anche non continuativi (art. 61 della legge numero 270/82).

Si osservano, inoltre, le riserve dei posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, con le modalità e i limiti dalla medesima stabiliti (art 15, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 482/68, qualora abbiano conseguito un punteggio tale da conseguire la nomina, devono essere compresi nella quota di riserva dei posti prevista.

Il 2% dei posti messi a concorso — e comunque non meno di due posti — è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali (art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

La metà dei posti, dedotte le aliquote sopra precisate, è riservata agli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione (art. 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744).

Nel caso che il numero dei posti da riservare alle particolari categorie di candidati risulti superiore, complessivamente alla metà dei posti conferibili, esso sarà ridotto a tale metà e il numero parziale dei posti delle varie categorie di riservatari sarà ridotto proporzionalmente

Art. 11.

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito e degli elenchi degli abilitati - Certificazione dell'esito dei concorsi e delle abilitazioni.

Le graduatorie di merito e gli elenchi degli abilitati sono depositati per dieci giorni nella sede dell'ufficio scolastico che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali; del deposito è dato avviso mediante l'affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni al sovrintendente scolastico/intendente scolastico, il quale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie, senza dare risposta agli interessati.

Quindi la medesima autorità scolastica, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti iscritti nelle graduatorie, dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, approva con propri decreti le graduatorie di merito; con i medesimi provvedimenti sono approvati gli elenchi degli abilitati.

I provvedimenti hanno carattere definitivo.

Ad avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo, le graduatorie e gli elenchi saranno pubblicati mediante affissione all'albo dell'ufficio scolastico che ha curato lo svolgimento del concorso e di tale affissione sarà dato contemporaneo avviso ai provveditori agli studi della regione. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini per l'impugnativa, a meno che i candidati stessi non rinuncino con espressa dichiarazione in carta semplice, ad ogni eccezione in ordine allo svolgimento dei concorsi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati circa l'esito dei concorsi, i candidati dovranno inviare al sovrintendente scolastico/intendente scolastico che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali, apposita domanda in carta legale, allegando tante marche da bollo quante sono le copie dei certificati richiesti.

I candidati che, provvisti di laurea o diploma conseguito presso università o istituti superiori, chiedono, avendo partecipato al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, la certificazione dell'abilitazione conseguita, dovranno produrre domanda in carta legale, allegando tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché la ricevuta della tassa di lire diecimila a favore delle opere universitarie, versata *una tantum* all'università o istituto superiore dove fu conseguito il titolo di studio; i candidati che hanno partecipato ai medesimi fini a più concorsi sono tenuti ad altrettanti distinti versamenti.

Ai candidati collocati utilmente nelle graduatorie di merito saranno richiesti, a cura delle autorità scolastiche competenti, tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti di ammissione ai concorsi.

Art. 12.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso o l'esclusione dal concorso stesso per mancanza dei requisiti prescritti è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n 1199, ovvero ricorso giurisdizionale di prima istanza al tribunale amministrativo regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere trasmesso al Ministero dalla pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione IV, con la formulazione delle proprie deduzioni e corredata da tutti gli elementi utili per la decisione e con la prova dell'avvenuta notificazione ai controinteressati.

La medesima autorità scolastica, qualora il ricorrente non abbia provveduto alla notificazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito, per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria e nell'elenco degli abilitati.

Avverso la graduatoria di merito e l'elenco degli abilitati approvati, con decreto, dal sovrintendente scolastico/intendente scolastico è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13.
Norme per particolari categorie

I candidati che presentino domanda di ammissione ai concorsi ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per le classi XLIII, LXV, LXVII, LXVIII, LXX, LXXI, LXXIII, LXXIV, possono chiedere di essere esonerati dalle prove d'esame per le discipline per le quali abbiano già conseguito l'abilitazione ai sensi dell'ordinamento precedente; in tal caso alla domanda dovrà sempre essere allegata la certificazione attestante la conseguita abilitazione.

Le prove scritte o pratiche si intendono superate dai candidati che abbiano riportato, complessivamente, una votazione non inferiore a 28/40, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

La votazione, assegnata secondo i criteri stabiliti ai sensi del precedente art. 8, verrà sempre rapportata in quarantesimi per la prova o le prove effettivamente sostenute.

La prova orale si intende superata quando sia stato conseguito un punteggio non inferiore a 28/40.

Le abilitazioni in tal modo conseguite sono limitate alle discipline relative alle prove sostenute.

Art. 14.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.

Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato mediante affissione all'albo della sovrintendenza scolastica/intendenza scolastica. Di tale affissione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Luogo e data .

Il sovrintendente scolastico
o
L'intendente scolastico

Gli allegati allo schema di bando n. 1 (*nuove classi di concorso*), *n.* 7 (*programmi e prove di esami*), *n.* 8 (*tabella titoli valutabili nei concorsi*), *sono stati pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n.* 1 *e nel supplemento ordinario n.* 2 *alla* Gazzetta Ufficiale *n.* 285 *del* 15 *ottobre* 1982 *e nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 260 *del* 21 *settembre* 1982.

ALLEGATO 2

Schema della domanda di ammissione
(in carta legale)

Al sovrintendente/intendente scolastico di . . . . . .

. . l . . sottoscritt . . (1) . . . .
nat . . il . . . . a . . . .
(provincia . . .) chiede di essere ammess . . al concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con decreto del sovrintendente/intendente scolastico del (2) . . . . . in data 30 ottobre 1982, a cattedre, eventualmente disponibili, per la classe (3) . . ., nella regione (4) . . . .
. . . .

Fa presente, in particolare, che intende partecipare (5):

1) per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, essendo già in possesso della prescritta abilitazione per l'insegnamento di (6) . . . . conseguita con esame indetto con (7) . . . . . .;

(oppure)

2) per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

(oppure)

3) al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per . . . . . . ai sensi dell'art. . . . . del bando (8).

. . l . . *sottoscritt* . ., *a tal fine, dichiara sotto la propria* responsabilità che:

a) è cittadin . . italian . .;

b) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . .; (oppure) non è iscritt . . nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

c) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (9);

d) ha diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età in quanto (10) . . . .;

e) è in possesso di (11) . . . . . conseguito il (12) . . . . presso (13) . . . ., e di aver sostenuto i seguenti esami prescritti per l'ammissione: . . . .;

f) è in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento di (14) . . . . conseguita con esame indetto con (15) . . . .;

g) ha diritto alla preferenza a parità di punti nella graduatoria o alla riserva di posti, essendo in possesso dei seguenti titoli (16) . . . .;

h) ha, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione . . . .;

i) ha prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (17) . . . . (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

l) ha subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (18); se temporanea, per il periodo da . . . . . . a . . . . . .;

m) non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dalle norme del bando.

Si allegano:

1) certificato del titolo di studio, con l'indicazione dei singoli esami superati;

2) certificato di abilitazione, se posseduta;

3) ricevuta del versamento della tassa di ammissione di L. 4.000 sul conto corrente postale n. G U 1016 intestato all'ufficio registro - tasse concessioni governative - tasse scolastiche (19);

4) . . . . (20);

5) . . . . (21);

6) elenco dei documenti e titoli allegati (22);

7) scheda personale.

Data, ...

Firma (23) . . . .

Indirizzo (24) . . . .

---

(1) Cognome e nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(2) Indicare l'autorità scolastica che ha indetto il concorso.

(3) Indicare la denominazione e il numero romano della classe di concorso, come da elencazione contenuta nell'art. 1 del bando.

(4) Indicare la regione nella quale si intende concorrere. Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del bando la domanda può essere presentata in una sola regione per ciascuna classe di concorso, pena l'esclusione prevista dall'art. 5, comma terzo, lettera *f*).

(5) Specificare il fine della partecipazione al concorso, indicando quello previsto sub 1) oppure quello previsto sub 2) oppure quello previsto sub 3).

(6) Indicare con precisione il numero e la denominazione dell'abilitazione.

(7) Decreto o ordinanza ministeriale indicati nell'allegato 2-*bis*.

(8) Indicare, ove necessario, il caso o i casi (riguardanti il concorrente), espressamente previsti dal bando, citandone i relativi articoli.

(9) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(10) Indicare i titoli in base ai quali il candidato beneficia della non applicazione o della elevazione del limite massimo di età.

(11) Titolo di studio corrispondente alla classe di concorso cui il candidato intende partecipare, riportato nell'allegato 1, colonna 2. Per i candidati con titolo di studio conseguito all'estero si richiamano le norme relative all'equipollenza del titolo di cui al bando. Indicare i titoli professionali in luogo del titolo di studio, per la partecipazione a classi di concorso per le quali l'ammissione è prevista sulla base dei titoli artistico-professionali ed artistici.

(12) Data di conseguimento.

(13) Università o altro istituto.

(14) Indicare con precisione il numero e la denominazione dell'abilitazione, se posseduta.

(15) Decreto o ordinanza ministeriale indicati nell'allegato 2-*bis*.

(16) Indicare i titoli che danno diritto a preferenza o a riserva, secondo gli allegati 5 e 6 del bando.

(17) Indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego a meno che si tratti di normale cessazione del rapporto per termine di incarico o supplenza nella scuola.

(18) Vale soltanto per i candidati che abbiano subito il provvedimento nella interdizione scolastica.

(19) Il versamento deve essere effettuato dai candidati che partecipano al concorso anche o al solo fine del conseguimento dell'abilitazione.

(20) Eventuali altri documenti o certificazioni o titoli espressamente previsti dal bando in relazione a particolari posizioni personali.

(21) Eventuali altri titoli valutabili in base alla tabella di cui all'allegato 8 del bando.

(22) L'elenco va compilato in duplice copia.

(23) La firma deve essere autenticata nei modi di legge.

(24) L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

ALLEGATO 2-*bis*

ELENCO

dei decreti e ordinanze ministeriali con i quali, dal 1930 *in poi, sono stati indetti concorsi-esami di Stato ed esami per il solo conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.*

Decreto ministeriale 10 maggio 1930;

Decreto ministeriale 14 marzo 1931;

Decreto ministeriale 30 marzo 1931;

Decreto ministeriale 31 dicembre 1931;

Decreto ministeriale 2 febbraio 1932;

Decreto ministeriale 18 dicembre 1932;

Decreto ministeriale 23 dicembre 1932;

Decreto ministeriale 15 dicembre 1933;

Decreto ministeriale 18 gennaio 1935;

Decreto ministeriale 4 aprile 1936;

Decreto ministeriale 15 gennaio 1937;

Decreto ministeriale 25 ottobre 1937;

Decreto ministeriale 24 marzo 1938;

Decreto ministeriale 20 ottobre 1938;

Decreto ministeriale 27 ottobre 1939;

Decreto ministeriale 26 febbraio 1940;

Decreto ministeriale 22 aprile 1941;

Decreto ministeriale 18 novembre 1941;

Decreto ministeriale 28 dicembre 1942;

Decreto ministeriale 19 luglio 1944;

Decreto ministeriale 4 luglio 1947 (ordinari e riservati ai reduci);

Decreto ministeriale 28 luglio 1948;

Decreto ministeriale 27 aprile 1951 (ordinari e riservati al personale statale di ruolo);

Decreto ministeriale 22 maggio 1953;

Decreto ministeriale 30 dicembre 1955;

Decreto ministeriale 26 agosto 1957;

Ordinanza ministeriale 15 marzo 1958 (abilitazioni didattiche);

Decreto ministeriale 1° agosto 1958 (abilitazioni decentrate, prima sessione);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1959 abilitazioni decentrate, seconda sessione);

Decreto ministeriale 5 gennaio 1960 (5223 cattedre);

Decreto ministeriale 1° ottobre 1960 (6476 cattedre di materie letterarie);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1960 (abilitazioni decentrate, terza sessione);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1961 (abilitazioni decentrate, quarta sessione);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1962 (abilitazioni decentrate, quinta sessione);

Decreto ministeriale 2 aprile 1963 (1065 cattedre);

Decreto ministeriale 11 maggio 1963 (15 cattedre di materie giuridiche);

Decreto ministeriale 15 dicembre 1963 (abilitazioni decentrate, sesta sessione);

Ordinanza ministeriale 20 dicembre 1963 (abilitazione didattica educazione fisica);

Decreto ministeriale 20 giugno 1964 (1374 cattedre);

Decreto ministeriale 15 agosto 1964 (abilitazioni decentrate, settima sessione);

Decreto ministeriale 15 maggio 1965 (3102 cattedre);

Decreto ministeriale 10 agosto 1965 (abilitazioni decentrate, ottava sessione);

Decreto ministeriale 15 maggio 1966 (6505 cattedre);

Decreto ministeriale 10 agosto 1966 (abilitazioni decentrate, nona sessione);

Decreto ministeriale 15 maggio 1967 (4894 cattedre);

Decreto ministeriale 10 agosto 1967 (abilitazioni decentrate, decima sessione);

Ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 (abilitazioni riservate);

Decreto ministeriale 15 maggio 1968 (1399 cattedre);

Ordinanza ministeriale 15 agosto 1968 (abilitazioni decentrate, undicesima sessione);

Decreto ministeriale 30 giugno 1969 (4052 cattedre);

Ordinanza ministeriale 20 dicembre 1969 (abilitazioni decentrate, dodicesima sessione);

Decreto ministeriale 30 giugno 1970 (2349 cattedre);

Decreto ministeriale 30 giugno 1971 (11336 cattedre);

Ordinanza ministeriale 6 maggio 1972 (corsi speciali di abilitazione);

Decreto ministeriale 5 maggio 1973 (23.317 cattedre);

Ordinanza ministeriale 30 settembre 1974 (corsi speciali di abilitazione per insegnanti di educazione fisica);

Ordinanza ministeriale 2 ottobre 1974 (corsi speciali di abilitazione);

Decreto ministeriale 27 dicembre 1974 (corsi ordinari di abilitazione);

Decreto ministeriale 31 dicembre 1975 (corsi speciali di abilitazione riservati agli insegnanti in servizio all'estero).

FAC-SIMILE

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

CONCORSO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Indetto con decreto .... *del* ....

SCHEDA PERSONALE

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

Classe di concorso cui partecipa

....
DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

Il candidato è già in possesso di abilitazione per la stessa classe di concorso SI NO

(BARRARE CON UNA CROCETTA)

Sezione II (riservata all'ufficio)

Classe di concorso cui partecipa

....
DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

Il candidato è già in possesso di abilitazione per la stessa classe di concorso SI NO

(BARRARE CON UNA CROCETTA)

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

ALLEGATO 4

CLASSI DI CONCORSO DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA

Codice		Descrizione in chiaro
A001	I	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
A002	II	Arte del disegno animato
A003	III	Arte del tessuto
A004	IV	Arte del vetro
A005	V	Arte della ceramica
A006	VI	Arte della fotografia
A007	VII	Arte della grafica pubblicitaria
A008	VIII	Arte della scenotecnica
A009	IX	Arte mineraria
A010	X	Arti dei metalli e dell'oreficeria
A011	XI	Arti della grafica e dell'incisione
A012	XII	Arti della moda e del costume
A013	XIII	Arti della rilegatoria e del restauro del libro
A014	XIV	Arti della stampa
A015	XV	Chimica
A016	XVI	Chimica agraria
A017	XVII	Chimica industriale
A018	XVIII	Circolazione aerea e telecomunicazioni aeronautiche
A019	XIX	Costruzioni navali e teoria della nave
A020	XX	Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
A021	XXI	Cultura ladina
A022	XXII	Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina
A023	XXIII	Discipline e tecniche commerciali e aziendali
A024	XXIV	Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
A025	XXV	Discipline giuridiche ed economiche
A026	XXVI	Discipline pittoriche
A027	XXVII	Discipline plastiche
A028	XXVIII	Disegno tecnico
A029	XXIX	Disegno tecnico ed artistico
A030	XXX	Disegno e modellazione odontotecnica
A031	XXXI	Disegno e stile dei caratteri
A032	XXXII	Disegno e storia dell'arte
A033	XXXIII	Economia delle comunità
A034	XXXIV	Educazione artistica
A035	XXXV	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado
A235	XXXV	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado (femminile)
A335	XXXV	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado (maschile)
A036	XXXVI	Educazione fisica nella scuola media
A236	XXXVI	Educazione fisica nella scuola media (femminile)
A336	XXXVI	Educazione fisica nella scuola media (maschile)
A037	XXXVII	Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A038	XXXVIII	Educazione musicale nella scuola media
A039	XXXIX	Educazione tecnica nella scuola media
A040	XL	Elettronica
A041	XLI	Elettrotecnica
A042	XLII	Filosofia e scienza dell'educazione
A043	XLIII	Filosofia, scienza dell'educazione e storia
A044	XLIV	Fisica
A045	XLV	Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative
A046	XLVI	Geografia
A047	XLVII	Igiene, anatomia, fisiologia e patologia
A048	XLVIII	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dello apparato masticatorio
A049	XLIX	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnica radiologica
A050	L	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica
A051	LI	Igiene mentale e psichiatria infantile
A052	LII	Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
A053	LIII	Informatica gestionale
A054	LIV	Informatica industriale
A055	LV	Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena
A056	LVI	Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca
A057	LVII	Italiano storia ed educazione civica, geografia nella scuola media
A058	LVIII	Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
A059	LIX	Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca
A060	LX	Lingua straniera
A260	LX	Lingua straniera (francese)
A360	LX	Lingua straniera (inglese)
A460	LX	Lingua straniera (spagnolo)
A560	LX	Lingua straniera (tedesco)
A061	LXI	Linguaggio per la cinematografia e la televisione
A062	LXII	Lingue e civiltà straniere
A262	LXII	Lingua e civiltà straniera (francese)
A362	LXII	Lingua e civiltà straniera (inglese)
A462	LXII	Lingua e civiltà straniera (spagnolo)
A562	LXII	Lingua e civiltà straniera (tedesco)
A063	LXIII	Matematica
A064	LXIV	Matematica applicata
A065	LXV	Matematica e fisica
A066	LXVI	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A067	LXVII	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
A068	LXVIII	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
A069	LXIX	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali
A070	LXX	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena
A071	LXXI	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
A072	LXXII	Materie letterarie latino e greco nel liceo classico
A073	LXXIII	Materie letterarie, latino e greco nei licei classici con lingua di insegnamento slovena
A074	LXXIV	Materie letterarie, latino e greco nei licei classici in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
A075	LXXV	Meccanica, macchine e disegno
A076	LXXVI	Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno
A077	LXXVII	Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno

Codice		Descrizione
A078	LXXVIII	Mineralogia e geologia
A079	LXXIX	Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale
A080	LXXX	Navigazione aerea e metereologia aeronautica
A081	LXXXI	Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali
A082	LXXXII	Psicologia sociale e pubbliche relazioni
A083	LXXXIII	Scienza dell'alimentazione
A084	LXXXIV	Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
A085	LXXXV	Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
A086	LXXXVI	Scienze naturali, chimica e geografia
A087	LXXXVII	Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia
A088	LXXXVIII	Sloveno, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena
A089	LXXXIX	Stenografia
A090	XC	Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
A091	XCI	Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca nelle località ladine
A092	XCII	Storia dell'arte
A093	XCIII	Tecnica della registrazione del suono
A094	XCIV	Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva
A095	XCV	Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
A096	XCVI	Tecnica fotografica
A097	XCVII	Tecniche turistiche e alberghiere
A098	XCVIII	Tecnologia ceramica
A099	XCIX	Tecnologia delle arti applicate
A100	C	Tecnologia fotografica e cinematografica
A101	CI	Tecnologia impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
A102	CII	Tecnologia meccanica
A103	CIII	Tecnologia meccanica dell'orologeria
A104	CIV	Tecnologia meccanica, impianti di materie plastiche e disegno
A105	CV	Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno
A106	CVI	Tecnologia meccanica, impianti metallurgici e disegno
A107	CVII	Tecnologia odontotecnica
A108	CVIII	Tecnologia per le arti grafiche e della stampa
A109	CIX	Tecnologia radiologica
A110	CX	Tecnologia tessile e maglieria
A111	CXI	Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano
A112	CXII	Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano
A113	CXIII	Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
A114	CXIV	Topografia e disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni
A116	CXVI	Zootecnica e scienza della produzione animale
A117	CXVII	Stenografia e dattilografia
A118	CXVIII	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena
A119	CXIX	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento nelle località ladine

---

ALLEGATO 5

PREFERENZE

Codice	Descrizione
A	Insignito di medaglia al valore militare
B	Mutilato o invalido di guerra ex combattente
C	Mutilato o invalido per fatto di guerra
D	Profugo o rimpatriato
E	Mutilato o invalido per servizio
F	Mutilato o invalido del lavoro
G	Orfano di guerra
H	Orfano di caduto per fatto di guerra
I	Orfano di caduto per servizio
J	Orfano di caduto sul lavoro
K	Ferito in cambattimento
L	Insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di guerra o capo famiglia numerosa
M	Figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente
N	Figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra
P	Figlio di mutilato o di invalido per servizio
Q	Figlio di mutilato o di invalido del lavoro
R	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto di guerra
S	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per fatto di guerra
T	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per servizio
U	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro
V	Ha prestato servizio militare come combattente
W	Ha prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione
X	Coniugato con riguardo al numero di figli
Y	Invalido o mutilato civile
1	Ha prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato

---

ALLEGATO 6

RISERVE

Codice	Descrizione
A	Invalido di guerra
B	Invalido civile di guerra o profugo
C	Invalido per servizio
D	Invalido del lavoro
E	Orfano o vedova
F	Art. 38 della legge n. 270/82 e articoli 13 e 34 della legge n. 604/82
G	Art. 61 della legge n. 270/82
H	Invalido civile
I	Sordomuto
L	Art. 5 della legge n. 744/57

(5025)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 ottobre 1982.

Integrazione, in materia di riserva di posti, allo schema di bando annesso, come parte integrante, all'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, relativa all'indizione e allo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (leggi 20 maggio 1982, n. 270 e 25 agosto 1982, n. 604).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, con l'annesso schema di bando, relativa all'indizione e allo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in esecuzione delle norme previste dalla citata legge n. 270/82;

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604;

Considerata la necessità di impartire le disposizioni necessarie per l'integrazione del suddetto schema di bando, al fine di prevedere, tra le categorie dei candidati che hanno diritto a riserva di posti, quelle contemplate dagli articoli 13 e 34 della legge 25 agosto 1982, n. 604, concernente, tra l'altro, la revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero;

Ordina:

Al nono comma dell'art. 10 dello schema di bando annesso, come parte integrante, alla ordinanza ministeriale citata in premessa, dopo le parole « (art. 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270) » sono aggiunte in parentesi le seguenti: « e articoli 13 e 34 della legge 25 agosto 1982, n. 604 ».

Al medesimo comma, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente punto:

« 3) insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo ai sensi dell'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, ovvero insegnanti comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero che abbiano svolto nel medesimo sessennio due anni di servizio non di ruolo (art. 13 della legge n. 604/82); ovvero, ancora, personale insegnante che presti servizio nei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (art. 34 della legge n. 604/82).

Il personale di cui al presente punto 3) deve essere fornito dei requisiti prescritti per l'accesso ai ruoli di insegnamento metropolitani. Gli anni di servizio sono computati secondo quanto disposto nel precedente punto 1). Il servizio prestato dovrà essere attestato con certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente ».

Roma, addì 7 ottobre 1982

Il Ministro: BODRATO

(5026)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651162/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411230822940)

L. 900